



## Decreto del Decano

### Indizione delle elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per il triennio accademico 2024/2027

#### IL DECANO

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

**VISTO** lo Statuto di Ateneo;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 4921 del 29 maggio 2023, ed in particolare l'art. 48, 1 comma, il quale prevede che "centotrenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica e, nel caso di nuovo Dipartimento, entro 15 giorni dall'attivazione, il Decano dei professori ordinari del Dipartimento, con proprio decreto, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione nel venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto mediante affissione all'Albo Ufficiale, inserimento nella home page del sito web di Dipartimento e comunicazione personale al corpo elettorale";

**CONSIDERATO** che il 30 settembre 2024 scadrà il mandato del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, in carica per il triennio accademico 2021/2024

#### DECRETA

##### Art. 1 - Indizione

Sono indette le elezioni per la carica di Direttore del Dipartimento di **Scienze Umane** per il triennio accademico 2024/2027.

##### Art. 2 - Calendario delle votazioni

Le votazioni avranno luogo con il seguente calendario:

**1° votazione: lunedì 17 giugno 2024** dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sala Riunioni 1 (SR1), Palazzo Zorzi, Lungadige Porta Vittoria n. 17 Verona

(eventuale) **2° votazione: 20 giugno 2024** dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sala Riunioni 1 (SR1), Palazzo Zorzi, Lungadige Porta Vittoria n. 17 Verona

(eventuale) **3° votazione: 26 giugno 2024** dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sala Riunioni 1 (SR1), Palazzo Zorzi, Lungadige Porta Vittoria n. 17 Verona

##### Art. 3 - Elettorato passivo (Eleggibili)

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo, in possesso di un alto e documentato profilo scientifico, afferenti al Dipartimento, che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dell'art. 7 del presente Decreto. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati, in possesso di alto e documentato profilo scientifico. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto dall'art. 22, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo: "la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto".

2. L'elettorato passivo è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

3. L'elettorato passivo spetta inoltre ai professori di altre università che, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, svolgono totalmente la propria attività di ricerca e di didattica presso l'Ateneo di Verona.

4. Qualora, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'attività del docente dell'Ateneo sia svolta totalmente presso un'altra università, questo esercita il diritto all'elettorato passivo presso tale università.

5. È escluso dall'elettorato passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria o collocato fuori ruolo per situazioni che determinano incompatibilità, salvo che la condizione dell'esclusione cessi all'inizio del mandato.

6. È escluso dall'elettorato passivo il personale che si trovi sospeso dal servizio a seguito della conclusione di un procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via



definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.

7. Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legislazione vigente al momento della indizione delle elezioni.

#### **Art. 4 – Elettorato attivo (Elettori)**

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

2. È escluso dall'elettorato attivo il personale che si trovi sospeso dal servizio a seguito della conclusione di un procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.

#### **Art. 5 - Commissione Elettorale**

1. Per la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali è costituita la Commissione Elettorale, con sede presso la Sala Riunioni 1 (SR1) di Dipartimento, così composta:

Prof.ssa Luigina Mortari	Decano, con funzioni di Presidente
Prof.ssa Chiara Sità	Componente scrutatore
Prof. Gianluca Solla	Componente scrutatore
Dott.ssa Federica Corvaglia	Componente scrutatore – segretario/a verbalizzante
Prof. Riccardo Sartori	Supplente
Prof. Riccardo Panattoni	Supplente

2. È compito della Commissione Elettorale raccogliere le candidature.

#### **Art. 6 - Liste elettorali**

1. Le liste elettorali vengono rese pubbliche mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo ed inserimento nell'home page del sito web del Dipartimento.

2. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale fino alla chiusura delle votazioni.

#### **Art. 7 - Presentazione candidature**

1. La candidatura all'elezione di Direttore di Dipartimento deve essere corredata da un programma e dal curriculum vitae, che includa la documentazione del profilo scientifico del candidato, e deve essere inviata, tramite posta elettronica certificata o istituzionale, all'indirizzo mail [segreteria.dfpp@ateneo.univr.it](mailto:segreteria.dfpp@ateneo.univr.it) **entro e non oltre le ore 13:00 del 5 giugno 2024.**

2. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine sopra indicato.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale si riunirà in via telematica alle **ore 10:30 del 7 giugno 2024** per effettuare la validazione delle candidature e decretarne l'ammissione alla procedura elettorale. Le eventuali esclusioni devono essere motivate.

4. Il Presidente della Commissione Elettorale rende immediatamente noto a tutto il corpo elettorale, mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e inserimento nella home page del sito web del Dipartimento, l'elenco delle candidature che siano state dichiarate validamente presentate, corredate dalla documentazione di cui al precedente comma 1.

5. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della comunicazione contenente l'indicazione delle candidature validamente presentate, i candidati, la cui candidatura sia stata esclusa, possono presentare opposizione innanzi alla Commissione Elettorale, che si pronuncia entro i tre giorni successivi.

6. Il ritiro della candidatura potrà essere effettuato dal candidato in ogni momento, mediante posta elettronica certificata o istituzionale, all'indirizzo mail [segreteria.dfpp@ateneo.univr.it](mailto:segreteria.dfpp@ateneo.univr.it). In tal caso, la Commissione Elettorale ne darà comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo ed inserimento nell'home page del sito web del Dipartimento.

#### **Art. 8 – Seduta del Consiglio per la presentazione dei programmi**

1. La seduta del Consiglio di Dipartimento per la presentazione delle candidature e dei programmi per la direzione, nonché il dibattito fra i candidati si terrà, previa apposita convocazione da parte del Decano, nella giornata di **12 giugno 2024 alle ore 12:30**. Il dibattito tra i candidati verrà moderato dal Decano.

#### **Art. 9 - Modalità di votazione**

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a



parità di voti, il più anziano in ruolo.

3. Le votazioni sono valide se via abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo

4. Ogni elettore potrà esprimere al massimo una preferenza di voto. I voti espressi per nominativi non contenuti nell'elenco dei candidati saranno considerati nulli.

5. Nel caso di assenza di candidatura da parte di professori ordinari di ruolo o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto dal comma 3 del presente articolo, verrà immediatamente avviata una nuova procedura elettorale, con possibilità di presentazione di candidature anche da parte di professori associati.

#### **Art. 10 - Risultati**

1. La Commissione Elettorale, al termine delle votazioni, procede allo scrutinio.

2. All'esito del controllo delle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale comunica l'esito di ciascuna votazione a tutto il corpo elettorale mediante pubblicazione dei risultati all'Albo Ufficiale ed inserimento degli stessi nell'home page del sito web del Dipartimento.

3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione stessa entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali.

4. Trascorso detto termine e decisi gli eventuali ricorsi presentati, il candidato eletto verrà nominato con decreto del Rettore ed entrerà in carica il 1° ottobre 2024 per il triennio accademico 2024/2027.

IL DECANO

Prof. Agostino Portera

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..